



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del venticinque marzo duemilaventidue

DELIBERA N. 10 DEL 25/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024, DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2022-2024. DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventidue** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **09:38** nella Sede Municipale, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale **BONO ALESSANDRO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	AGOSTINI MAURO	Si	
3	Consigliere	AMELI FRANCESCO	Si	
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELA ELEONORA		Si
7	Consigliere	CANNELLA STEFANO	Si	
8	Consigliere	CAPPELLI LUCA		Si
9	Consigliere	CASTELLETTI LAURA	Si	
10	Consigliere	CELANI PIERO	Si	
11	Consigliere	CENCIARINI FLAVIA	Si	
12	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO	Si	
13	Vice Presidente del Consiglio	FRENQUELUCCI PIETRO		Si
14	Consigliere	GIRARDI MICAELA	Si	
15	Consigliere	LATTANZI LUIGI	Si	
16	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
17	Consigliere	MASSI DANIELA	Si	
18	Consigliere	NARCISI CARLO	Si	
19	Consigliere	NARDINI EMIDIO		Si

20	Consigliere	PAGLIACCI ALESSIO	Si	
21	Consigliere	PANTALONI FRANCESCA	Si	
22	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
23	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
24	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
25	Consigliere	ROSA ALESSIO	Si	
26	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
27	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	
28	Consigliere	SPERI MASSIMO MARIA		Si
29	Consigliere	STIPA ELENA	Si	
30	Consigliere	TACCHINI MARIO	Si	
31	Consigliere	TAMBURRI MASSIMO		Si
32	Consigliere	TRONTINI LAURA	Si	
33	Consigliere	VISCIONE FRANCESCO		Si

Totale Presenti: 26	Totale Assenti: 7
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

I Consiglieri Comunali Cenciarini Flavia, Narcisi Carlo, Pantaloni Francesca e Procaccini Angelo, partecipano alla seduta in modalità videoconferenza.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Trontini Laura per la maggioranza

Simonetti Maurizio per la maggioranza

Procaccini Angelo per la minoranza

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al quarto punto dell'ordine del giorno riguardante: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024, DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2022-2024. DETERMINAZIONI

Il Presidente comunica che sulla presente proposta il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente fa presente che la proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare permanente Programmazione e Bilancio nella seduta del 23/03/2022 e, in tale ultima seduta, ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Il Presidente comunica che nel termine previsto dall'art. 15, comma 5, del vigente regolamento di contabilità è stato presentato l'emendamento n. 1 a firma del Sindaco acquisito con protocollo comunale n. 22471 del 15/03/2022.

Sul predetto emendamento è stato reso parere del Collegio dei Revisori dei Conti, i pareri di regolarità tecnica dai Dirigenti competenti e i pareri di regolarità contabile dal dirigente del settore finanziario.

Il predetto emendamento unitamente ai pareri dei Revisori dei conti e dei Dirigenti è stato trasmesso ai Consiglieri con prot com. n. 22688 del 16/03/2022.

Il Presidente del Consiglio concede la parola all'Assessore Corradetti Dario.

Relazione dell'Assessore Corradetti Dario.

Il Presidente del Consiglio concede la parola al Sindaco per presentare l'emendamento.

Relazione il Sindaco Fioravanti Marco.

Il Presidente comunica che si può procedere alla discussione generale sia sulla proposta che sull'emendamento.

Interviene il Consigliere Ameli Francesco.

Interviene il Consigliere Premici Emidio.

Interviene il Consigliere Filiaggi Alessandro.

Interviene il Consigliere Celani Piero.

Replica il Sindaco Fioravanti Marco.

Il Presidente del Consiglio concede poi la parola per eventuali dichiarazioni di voto sull'emendamento, nessuno interviene ed il Presidente del Consiglio pone, quindi, in votazione l'emendamento prot. n. 22471 del 15/03/2022 presentato dal Sindaco.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 24 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CASTELLETTI LAURA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 2 contrari (AMELI FRANCESCO, PROCACCINI ANGELO) e nessun astenuto espressi dai 26 componenti il Consiglio Comunale,

DELIBERA

di approvare l'emendamento presentato dal Sindaco con prot. com. n. 22471 del 15/03/2022.

Il Presidente del Consiglio concede poi la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Agostini Mauro.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 51, in data 28/2/2022, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e dello schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2022-2024. Determinazioni";

PREMESSO che, il del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 dispone:

- all'art. 151..."gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali applicati allegati al D. Lgs. 118/2011;
- all'art. 170..."il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- all'art. 174..."lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione";

DATO ATTO che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dal primo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio:

- "il Dup, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione";

- la sezione operativa (Seo) del DUP contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- il contenuto minimo della Seo è costituito, in particolare, “dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali”, “dalla programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale e annuale” e “dal piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali”;

VISTO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013;

CONSIDERATO che, all'interno di questo perimetro, il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata;

RILEVATO che nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49, in data 28/2/2022, ad oggetto “Approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2022-2024 - elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione, finalizzata al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare D.L. 25/06/2008 n. 112 art. 58 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.”;
- la propria deliberazione, approvata in data odierna, avente ad oggetto “Approvazione piano delle alienazioni immobiliari e delle valorizzazioni per il triennio 2022-2024” allegata al Documento Unico di Programmazione (DUP);

CONSIDERATO, inoltre:

- che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti alla programmazione economico-finanziaria;
- il programma biennale in argomento è allegato al Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

DATO ATTO che, sentiti i Dirigenti di Settore, sono stati predisposti, con i documenti inviati dai Dirigenti interpellati, lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 –2023 e l'elenco annuale da parte del Referente responsabile del programma;

RITENUTO, pertanto, che occorre provvedere all'approvazione di tali atti in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2022-2023, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;

RICHIAMATO l'articolo 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale dispone che gli Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di previsione riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022-2024 sono state elaborate sulla base degli indirizzi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

ATTESO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato, ai sensi del comma 1, dell'art. 151 del TUEL, al 31 dicembre e che tale termine, relativamente all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, è stato differito al 31/5/2022 dall'art. 3 comma 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies del Decreto Legge n. 228/2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 15, del 25/2/2002;

VISTO l'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 che prevede: "3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa;
- h) il Piano degli indicatori di bilancio;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

ATTESO che con note prot. n. 76392, del 14/9/2021, e prot. n. 84084, del 7/10/2021, il Dirigente del Settore Finanziario, al fine di avviare il complesso procedimento di formazione del bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle competenze di ciascun servizio e delle tempistiche per l'approvazione del documento entro i termini stabiliti dalle norme allora vigenti, ha invitato i dirigenti di Settore, sentiti gli assessori di riferimento, a formulare le previsioni sia per la parte corrente del bilancio che per la parte riguardante gli

investimenti attraverso la predisposizione del Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 nonché del Programma Biennale delle forniture e dei servizi 2022-2023, unitamente all'elenco degli incarichi ai sensi l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), alle quote vincolate che confluiranno nel risultato di amministrazione presunto 2021 da applicare al bilancio 2022-2024 ed alle variazioni delle tariffe, delle aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i servizi locali, art. 172 comma 1 lett. c) TUEL 267/2000; PRESO ATTO, pertanto, che nel Bilancio di Previsione 2022-2024 sono stati iscritti i relativi stanziamenti tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e degli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 23, in data 28/1/2022, relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, ed inserita nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- n. 48, in data 28/2/2022, relativa all'approvazione, per l'annualità 2022, delle aliquote, tariffe e prezzi dei tributi locali e dei servizi pubblici;
- n. 50, in data 28/2/2022, relativa alla destinazione dei proventi da sanzioni contravvenzionali ai sensi dell'art. 208 del codice della strada – anno 2022;

VISTE, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 7, in data odierna, avente ad oggetto “Verifica e quantificazione dei costi e dei ricavi delle aree edificabili per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 172 lett. c) del D. Lgs 267/2000;
- n. 8, in data odierna, avente ad oggetto “Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022-2024”;
- n. 9, in data odierna, avente ad oggetto “Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022;

DATO ATTO che, in merito alle imposte sugli immobili:

- l'art. 1, commi 738 e ss., della legge n. 160 del 2109 (legge di bilancio 2020), a decorrere dall'anno 2020, ha abolito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) che è stato riassorbito nella ridefinita disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), il cui presupposto è, analogamente alla TASI ed alla previgente IMU, il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo cui, ai sensi dell'art. 1 comma 756 della citata legge n. 160 del 2019, il prospetto delle aliquote deve necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione delle aliquote. Quindi, fino a quando non sarà emanato il decreto, gli enti potranno continuare a comportarsi come nel 2020;
- di confermare, pertanto, per l'anno 2022, le aliquote dell'anno 2021 di seguito elencate:

	Fattispecie imponibili	Aliquote IMU 2022
1	Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	esente (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)
2	Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e residente e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di	0,60 %

	un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) Per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle sopra indicate l'imposta non è dovuta.	
3	Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle sopra indicate l'imposta non è dovuta. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i>	0,40 %
4	Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa; in caso di più unità immobiliari, tale aliquota è applicabile ad una sola unità immobiliare. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i>	0,75 %
5	Unità immobiliare adibita a B&B	0,96 %
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	0,25 %
7	Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1, C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali	1,06 %
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10 %
9	Fabbricati di categoria catastale del gruppo D	1,14 % di cui 0,76 % allo Stato 0,38 % al Comune
10	Aree fabbricabili	1,14 %
11	Per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti (aliquota ordinaria)	1,14 %

DATO ATTO che in merito la Tassa sui Rifiuti (TARI):

- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2014, dispone che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

- servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (Milleproroghe 2022), all’art. .3, comma 5-quinquie, ha disgiunto il termine TARI da quello del bilancio di previsione, stabilendo che, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga al succitato articolo 1, comma 683, della legge n. 147, del 2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
 - per determinare le tariffe e, quindi, il gettito del tributo che deve garantire la copertura del costo del servizio, c'è l'esigenza di disporre del piano finanziario 2022, il quale deve essere redatto con le regole del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, dettate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 ai fini della definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti ammessi a copertura tariffaria. Tale Piano Finanziario (P.E.F.) è validato dall'ente territorialmente competente, A.T.A. Rifiuti – A.T.O. 5 Ascoli Piceno, in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte del Comune;
 - nella quantificazione dei costi del piano finanziario, basati su dati storici del 2020 e nella determinazione delle tariffe 2022, vanno valutati gli effetti della riorganizzazione del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 116 del 2020 al Testo Unico Ambiente D.lgs. n. 152/2006, dal 2022, consegue alla nuova definizione di rifiuto urbano che sopprime il riferimento ai rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, se diversi da quelli urbani;
 - sulla base della normativa vigente, il gestore incaricato (Ecoinnova S.r.l./Ascoli Servizi Comunali) ed il Comune per l’attività di gestione tariffe e il rapporto con gli utenti predispongono il piano economico finanziario (cosiddetti piani “grezzi”), secondo quanto previsto dal predetto MTR-2, da trasmettere all’Ente territorialmente competente, A.T.A. Rifiuti – A.T.O. 5 Ascoli Piceno. L’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede alla validazione del piano economico finanziario predisposto dal Gestori e alla trasmissione all’ARERA che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche. Fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente per effetto della predetta validazione;
 - il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) non incide sui criteri di calcolo delle tariffe, limitandosi a determinare il totale delle entrate tariffarie massime conseguibili per il finanziamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti. Le tariffe pertanto continuano ad essere calcolate con i consueti criteri previsti dalla legge 147/2013. Sulla base del PEF validato come sopra indicato, sono stabilite le tariffe TARI 2022 che sono efficaci dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze entro il 21 ottobre 2022. Si precisa che, poiché ai sensi del comma 15 ter dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i versamenti della tassa sulla base delle tariffe dello stesso anno potranno essere effettuati in data successiva al 1° dicembre 2022, la liquidazione delle rate della TARI 2022 precedenti a tale data potrà essere determinata sulla base delle tariffe 2021, con successivo conguaglio secondo le tariffe 2022;
 - al momento della formazione del bilancio di previsione 2022-2024 il Comune non può procedere ad approvare specificatamente le tariffe TARI 2022 in quanto il Piano Finanziario (P.E.F.) per l'anno 2022 redatto sulla base del predetto Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, non è stato ancora predisposto dal Gestore e validato dall’ente territorialmente competente A.T.A. Rifiuti A.T.O. 5 Ascoli Piceno;
 - a fronte di quanto sopra, nelle more dell'approvazione del PEF 2022 e tariffe TARI 2022 sulla base delle quali, peraltro, ai sensi del comma 15 ter dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i versamenti della tassa potranno essere effettuati in data successiva al 1° dicembre 2022, la liquidazione delle rate della TARI 2022 precedenti a tale data potrà essere determinata sulla base delle tariffe risultanti dal PEF 2021 validato dall'ente territorialmente competente;

DATO ATTO che le previsioni di entrata per il triennio 2022-2024 riferite ai servizi a domanda individuale ed agli altri servizi comunali sono state elaborate in ragione delle tariffe approvate con la citata delibera di Giunta n. 48, in data 28/2/2022;

TENUTO CONTO che l'art. 1, commi 816 e ss. e commi 837 e ss., della legge di bilancio 2020:

- ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada e comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ha disposto che il canone in questione sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

TENUTO CONTO, ai fini della previsione del gettito del canone suddetto per il triennio 2022-2024, della determinazione delle nuove tariffe, di cui alla citata delibera di Giunta n. 48 del 28/2/2022;

CONSIDERATO che, in merito alle previsioni di entrata relative al Fondo di Solidarietà Comunale:

- l'art. 57 del DL n. 124/2019 ha introdotto una maggiore gradualità nell'incremento della percentuale della quota del fondo di solidarietà comunale, di cui alla lett. c) del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, nonché una maggiore gradualità dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile, stabilendo altresì che la quota del fondo non distribuita in base alle capacità fiscali è distribuita in modo da assicurare a ciascun comune lo stesso importo dell'anno precedente della medesima componente del Fondo;
- l'art. 1, comma 848, della legge di bilancio 2020 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, a reintegro delle riduzioni operate dall'art. 47, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, per l'importo di 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro a decorrere dal 2024;
- l'incremento di cui sopra, tenuto conto della riduzione precedentemente operata dal citato D.L. n. 66/2014, corrisponde per il Comune di Ascoli Piceno ad un incremento di risorse stimato in € 249.830,00 per il 2022, di € 274.810,00 per il 2023 e di € 466.350 per il 2024;
- per quanto sopra, nelle more della ripartizione del Fondo di solidarietà a favore dei Comuni, è stata prevista nel triennio 2022-2024 un'entrata relativa al predetto fondo pari a € 7.950.000,00 per il 2022, € 7.100.000,00 per il 2023 ed € 8.350.000,00 per il 2024;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016 ha disposto che, a decorrere dal 2018, i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e le relative sanzioni devono essere destinati esclusivamente a:
 1. realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 2. risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e periferie degradate;
 3. interventi di riuso e di rigenerazione;
 4. interventi di demolizione di costruzioni abusive;
 5. acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

6. interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
 7. interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano:
- il "Decreto fiscale" (Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172), ha esteso la possibilità di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia per spese di progettazione per opere pubbliche;

RITENUTO di destinare per l'anno 2022 i predetti proventi e per le finalità sopra indicate per l'importo complessivamente di € 370.000,00;

VISTI:

- l'art.186, comma 1-bis, del TUEL, il quale dispone che, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
- l'art. 11, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede l'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

RILEVATO che, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, sono previsti utilizzi delle quote vincolate confluite nel risultato di amministrazione per l'importo complessivo di €. 15.784.139,85, applicato per € 13.072.564,42 per finanziare spese in conto capitale e per € 2.711.575,43 per finanziare spese correnti;

RAVVISATO che, in tema di spesa per il personale:

- ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, le amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- il decreto interministeriale del 17 marzo 2020 e la successiva circolare del 13 maggio 2020 hanno introdotto i nuovi limiti relativi alla capacità di assunzione dei Comuni;
- ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. Lgs. n. 165/2001, a seguito del monitoraggio effettuato presso tutti i Settori dell'Ente, non risultano situazioni di eccedenza o di sovrannumero di personale;

TENUTO CONTO della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, approvata con delibera della Giunta comunale 23 in data 2/1/2022;

VISTO l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL si prende atto che non sono state previste tali fattispecie di spesa;

CONSIDERATE le schede del programma annuale 2022 e triennale delle opere pubbliche 2022-2024, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, elaborate dal settore Programmazione e Progettazione opere Pubbliche, precisando che sia il programma triennale che l'elenco annuale erano stati adottati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 421, in data 23/12/2021 ed aggiornate sulla base delle effettive disponibilità di bilancio ed approvati con propria deliberazione in data odierna;

CONSIDERATO che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 21, in data 25/5/2015, con la quale sono stati rinegoziati alcuni mutui della Cassa DD.PP;

- l'art. 57, comma 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), così come convertito in legge, estende fino al 2023 la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui;
- per quanto sopra, relativamente alle previsioni di spesa del bilancio di previsione 2022-2024, i risparmi di spesa derivanti dalle citate operazioni di rinegoziazione dei mutui sono destinati al finanziamento di spese correnti;
- la voce relativa alle concessioni di loculi cimiteriali il cui gettito stimato per l'anno 2022, pari ad € 1.045.000,00, per l'anno 2023 e 2024 pari ad € 545.000,00 è stato posto a copertura di spese di investimento creando così un utilizzo di avanzo corrente;

CONSIDERATO che, per il triennio 2022-2024, sussistono in capo agli enti locali i seguenti vincoli:

- divieto di rinnovo degli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, salvo la possibilità di proroga dell'incarico originario solo in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (art. 7, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 147, della Legge n. 228/2012);
- obbligo di destinazione dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili esclusivamente per la copertura di spese di investimento o, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito (art. 1, comma 443, della Legge n. 228/2012), fatta salva la facoltà di utilizzare i predetti proventi, anche derivanti da cessione di azioni o dai piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o anche in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento, purché sia dimostrato, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, non siano registrati incrementi di spesa corrente ricorrente in sede di bilancio di previsione e l'ente sia in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12);
- obbligo di destinare prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui una quota del 10% dei proventi derivanti da alienazioni di immobili (art. 56-bis, comma 11, del D. L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, come modificato dall'art. 7, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78);
- divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore all'1,4 per cento della spesa per il personale dell'ente risultante dal conto annuale del 2012 (art. 14, comma 1, D.L. n. 66/2014);
- divieto di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore all'1,1 per cento della spesa per il personale dell'ente risultante dal conto annuale del 2012 (art. 14, comma 2, D. L. n. 66/2014);

TENUTO CONTO che il Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 prevede, al punto 3.3, l'inserimento tra gli stanziamenti di spesa di bilancio pluriennale di un Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), calcolato sulla base delle percentuali di mancata riscossione;

CONSIDERATO che per il triennio 2022-2024 l'accantonamento minimo da prevedere nel bilancio di previsione a titolo di FCDE è al 100%;

DATO ATTO pertanto che, per il triennio 2022-2024, è stato calcolato un accantonamento al FCDE pari ad € 2.375.000,00 per ciascun anno;

VISTO l'art. 166 del TUEL sulla base del quale gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti

inizialmente previste in bilancio, con innalzamento della percentuale minima allo 0,15 per cento nel caso l'ente utilizzi entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti (ai sensi dell'art. 195 del TUEL;

DATO A TTO che questo ente ha previsto nel fondo di riserva del bilancio di previsione la somma di €.233.040,00 per l'anno 2022, di €. 239.940,00 per l'anno 2023 e di €. 239.890,00 per l'anno 2024, superiore allo 0.30 delle previsioni iniziali di spesa corrente del corrispondente esercizio;

ATTESO, in ordine ai servizi a domanda individuale, che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50%, mentre le entrate vanno comunque considerate per intero;
- la norma di copertura minima obbligatoria si applica solo agli enti che, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D. Lgs n. 167/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie;
- questo Comune, sulla base dei parametri obiettivi determinati sulla base delle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2020, non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

TENUTO CONTO che, in materia di indebitamento, l'art. 204, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, da ultimo modificato dall'art 1, comma 539, della Legge n. 190/2014, dispone il divieto di assumere nuovi prestiti qualora il rapporto tra interessi passivi annuali ed entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente risulti superiore al 10%;

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 20 del 17/12/2019, pronunciandosi sulla questione di massima sul rapporto fra la disciplina introdotta, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, dall'art. 1, comma 819, e seguenti. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (che ha disposto, a decorrere dall'esercizio 2019, la disapplicazione delle regole del pareggio di bilancio previste dall'art. 1, commi 463 e seguenti, della legge n. 232/2016) con le disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha affermato che gli enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nel d.lgs. n. 118/2011 e nel TUEL nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento;

DATO ATTO, di conseguenza, che, prima di avviare l'iter di assunzione di nuovi mutui, occorrerà dare atto del rispetto degli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento, di cui al D.lgs. n. 118/2011, al TUEL e dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, nonché delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento;

DATO ATTO che all'interno del bilancio di previsione 2022-2024 si è tenuto conto della relazione con la richiesta di fondi presentata dall'Avvocatura comunale a tutela degli eventuali rischi da contenzioso dalla quale si evince la possibile situazione debitoria che potrebbe scaturire da eventuali soccombenze nel triennio 2022-2024;

CONSIDERATO che, da un esame della situazione contabile delle società partecipate, risulta che per le stesse non è necessario prevedere forme di finanziamento di eventuali perdite che potrebbero causare la diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo consentito dal Codice Civile, ma che sono stati, comunque, stanziati gli accantonamenti obbligatori di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 175/2016 (Testo unico per le società partecipate,) relativi alla produzione di possibili perdite dell'esercizio 2021, per un importo presunto di € 10.000,00, salvo poi procedere, con provvedimento di variazione del bilancio di

previsione nel corso dell'esercizio, all'eventuale adeguamento del predetto stanziamento alla luce degli effettivi risultati economici dell'esercizio 2021 delle società partecipate;

DATO ATTO, che per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge di bilancio 2019 (legge 28 dicembre 2018, n. 145) non trovano più applicazione, a decorrere dall'esercizio 2019, le regole del pareggio di bilancio previste dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 463 e ss.), in vigore fino al 2018;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 854, della legge di bilancio 2020, a decorrere dall'esercizio 2021 è stato introdotto l'obbligo, previsto dai commi 859 e ss. della legge n. 145/2018, di stanziamento nella parte corrente del bilancio di un accantonamento, denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo in misura percentuale degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, qualora:

- il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, obbligo che in ogni caso non si applica se il predetto debito non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- è rispettata la condizione di cui sopra, ma l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

DATO ATTO che l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 854, della legge di bilancio 2020, e, pertanto, non è necessario prevedere alcun accantonamento;

CONSIDERATO che, in base alla nuova disciplina, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, senza ulteriori vincoli;

RITENUTO, pertanto, di approvare gli allegati schemi di bilancio di previsione 2022-2024, la relativa Nota Integrativa al bilancio nonché il Piano degli indicatori di bilancio previsto dal D. Lgs 118/2011 ss.mm. e definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, allegati al Bilancio di previsione da presentare al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTI il parere favorevole n. 4 sul Documento unico di programmazione 2022-2024 ed il parere favorevole sul Bilancio di Previsione 2022-2024 espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti e trasmessi in data 15/3/2022;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio" in data 23/3/2022;

VISTI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- relativamente al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale e di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Finanziario;
- relativamente al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore Finanziario, quale referente, ai sensi dell'art.

21 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 3, e. 14 e 6. c. 13 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, della programmazione delle forniture di beni e servizi;

- relativamente al bilancio di previsione 2022-2024, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del Settore Finanziario in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

Con n. 24 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CASTELLETTI LAURA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 2 contrari (AMELI FRANCESCO, PROCACCINI ANGELO) e nessun astenuto, espressi dai 26 componenti il Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della programmazione All.4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 allegato A), comprensivo della programmazione biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00;
2. di dare atto che nella SeO del DUP 2022-2024 sono contenute le seguenti programmazioni:
 - a. programmazione biennale acquisti servizi e forniture 2022-2023;
 - b. piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2022-2024;
 - c. fabbisogno del personale triennio 2022-2024;
 - d. programma triennale dei LL.PP. 2022-2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2022;
3. di approvare, come da documenti allegati alla presente, il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2022-2024 per la competenza e al 2022 per la cassa, allegato B), comprensivo degli allegati riguardanti le quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione presunto 2021 e degli indicatori di bilancio, nonché la nota integrativa al bilancio, allegato C), dalle seguenti risultanze finali:

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**ENTRATE**

	cassa 2022	competenza 2022	competenza 2023	competenza 2024
Fondo di cassa presunto all'1/1/2022	27.793.277,04			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		10.021.239,42	66.335.490,30	42.880.172,03
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO APPLICATO		15.784.139,85	-	-
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa	34.595.445,67	36.248.000,00	35.408.000,00	36.658.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	30.062.682,41	21.647.887,30	17.471.090,00	17.479.090,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	19.437.885,49	17.839.000,00	18.339.000,00	17.339.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	116.856.528,58	174.236.267,55	370.000,00	370.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.193.136,65	5.447.000,00	-	-
Titolo 6 Accensione prestiti	6.882.000,00	6.247.000,00	-	1.310.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	31.690.416,42	31.269.500,00	31.269.500,00	31.269.500,00
TOTALE ENTRATE	296.511.372,26	338.740.034,12	189.193.080,30	167.305.762,03
Fondo finale di cassa presunto	5.374.515,15			

USCITE

	cassa 2022	competenza 2022	competenza 2023	competenza 2024
Titolo 1 Spese correnti	88.426.496,80	75.012.692,73	67.896.490,00	68.052.640,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	142.255.244,30	204.169.071,39	66.880.490,30	44.735.172,03
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	5.447.000,00	5.447.000,00	-	-
Titolo 4 Rimborso prestiti	2.841.770,00	2.841.770,00	3.146.600,00	3.248.450,00
Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro	32.166.346,01	31.269.500,00	31.269.500,00	31.269.500,00
TOTALE USCITE	291.136.857,11	338.740.034,12	189.193.080,30	167.305.762,03

4. relativamente all'Imposta municipale propria (IMU) di confermare, per l'anno 2022, le aliquote dell'anno 2021 di seguito elencate:

	Fattispecie imponibili	Aliquote IMU 2022
1	Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	esente (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)
2	Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e residente e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) Per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle sopra indicate l'imposta non è dovuta.	0,60 %
3	Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle sopra indicate l'imposta non è dovuta. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i>	0,40 %
4	Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa; in caso di più unità immobiliari, tale aliquota è applicabile ad una sola unità immobiliare. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i>	0,75 %
5	Unità immobiliare adibita a B&B	0,96 %
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	0,25 %
7	Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1, C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali	1,06 %
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10 %

9	Fabbricati di categoria catastale del gruppo D	1,14 % di cui 0,76 % allo Stato 0,38 % al Comune
10	Aree fabbricabili	1,14 %
11	Per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti (aliquota ordinaria)	1,14 %

5. relativamente alla TARI 2022, di dare atto che nelle more dell'approvazione del PEF 2022 e tariffe TARI 2022 sulla base delle quali, ai sensi del comma 15 ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i versamenti della tassa potranno essere effettuati in data successiva la 1° dicembre 2022, la liquidazione delle prime rate della TARI 2022 potrà essere determinata sulla base delle tariffe risultanti dal PEF 2021 validato dall'ente territorialmente competente maggiorate del predetto conguaglio;
6. di dare atto della verifica del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021, come risulta dagli appositi prospetti allegati al bilancio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011;
7. di dare atto che, per il triennio 2022-2024, è stato calcolato un accantonamento al FCDE pari ad 2.375.000,00 (100% del totale) per ciascuno dei tre anni;
8. di dare atto che le spese di investimento sono state allocate nel bilancio di previsione 2022-2024 negli appositi macroaggregati di spesa e che le stesse verranno attivate solo a seguito dell'avvenuto realizzo delle entrate corrispondenti;
9. di dare atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2022-2023, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;
10. di approvare, come da prospetto allegato al bilancio, la tabella dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del TUEL, da cui risulta che il Comune di Ascoli Piceno risulta non essere in condizioni strutturalmente deficitarie;
11. di dare atto che, ai sensi del disposto di cui al comma 557 della Legge Finanziaria 2007, la spesa per il personale prevista per l'anno 2022, tenuto conto della programmazione del fabbisogno di personale inserita nel Documento unico di programmazione (DUP), risulta in diminuzione rispetto alla corrispondente spesa in media del triennio 2011-2013;
12. di dare atto che nel bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 sono inoltre rispettati i seguenti vincoli:
 - a. i proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili previste sono destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento;

- b. il 10% dei proventi da alienazioni di beni immobili disponibili viene destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui;
13. di dare atto che nell'anno 2022, si è provveduto a prevedere, a titolo di fondo rischi per eventuali situazioni debitorie impreviste, la somma di € 30.000,00;
 14. di dare atto che, nel bilancio di previsione 2022, si è provveduto all'accantonamento di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, a titolo di fondo perdite relativamente alle società partecipate che potrebbero chiudere in perdita l'esercizio 2021;
 15. di dare atto che nel bilancio di previsione 2022-2024 è stata iscritta, a titolo di fondo di riserva, la somma di € 233.040,00 per l'anno 2022, di € 239.940,00 per l'anno 2023 e di € 239.890,00 per l'anno 2024, pari allo 0,30% delle previsioni iniziali di spesa corrente del corrispondente esercizio, nel rispetto della percentuale minima prevista all'art. 166 del TUEL;
 16. di dare atto che per il triennio 2022-2024 è rispettato il disposto di cui all'art. 204 del TUEL in materia di limite all'indebitamento;
 17. di dare atto che, nel bilancio di previsione 2022-2024, si è provveduto a prevedere, a titolo di accantonamento per estinzione anticipata di mutui, la somma di 23.000,00 per il 2022 pari al 10% del valore iscritto nell'entrata del bilancio di previsione a titolo di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile;
 18. prendere atto del parere dell'Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2) del TUEL
 19. di dare atto che Responsabile del Procedimento relativamente al Documento Unico di Programmazione è il Segretario generale, Dr. Vincenzo Pecoraro;
 20. di dare atto che Responsabile del Procedimento relativamente al programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi quale referente, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 3, e. 14 e 6. c. 13 del D.M. 16 gennaio 2018, è il Dirigente del Settore Finanziario, D.ssa Cristina Mattioli;
 21. di dare atto che Responsabile del Procedimento relativamente al Bilancio di Previsione 2022-2024 è il Dirigente del Settore Finanziario, D.ssa Cristina Mattioli;
 22. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul -sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
 23. di disporre che copia della presente deliberazione, corredata dagli atti con la stessa approvati e dagli altri documenti presenti, sia pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune per la durata stabilita dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000;
 24. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che agli uffici competenti alla gestione delle risorse assegnate sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 24 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CASTELLETTI LAURA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 2 contrari (AMELI FRANCESCO, PROCACCINI ANGELO) e nessun astenuto, espressi dai 26 componenti il Consiglio Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs., 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE BONO ALESSANDRO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
--	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.